

**COMUNE DI
CLAVIERE**

PROV. TO

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con Delibera C.C. n. 24 del 19.12.2011 "Istituzione imposta di soggiorno".
modificato con Delibera C.C. n. 20 del 29.09.2012 "Approvazione modifica regolamento
dell'imposta di soggiorno".

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Presupposto dell'imposta di soggiorno

- 1.1. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale e quindi, a titolo esemplificativo, strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche e alberghi.

Nuovo articolo:

1.1. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale e quindi, a titolo esemplificativo strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, appartamenti ammobiliati per uso turistico, locazioni turistiche, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio comunale.

COMMA NUOVO

1.2. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 2

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

2.1 soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.

2.2 Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il seguente comma sostituirebbe il comma 2.2 evidenziato in giallo:

NUOVO COMMA

2.2 I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante

fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Nuovo comma :

2.3 Le locazioni turistiche possono essere gestite, ai sensi dell'art.5 ,della Legge regionale n.13/2017 :

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatarî o sub locatori.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 2.3, lettera b) ottemperano alla riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 3 Esenzioni

3.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 o prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti disabili;
- d) i pernottamenti nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre di ogni anno.

Articolo 4 Misura dell'imposta di soggiorno

4.1 L'imposta di soggiorno è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, locazioni turistiche e locazioni brevi, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di un Euro 1,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 60 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

Articolo 5 Obblighi di comunicazione

5.1 Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Claviere, sede municipale di Via Nazionale n. 30, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente mediante procedure informatiche e posta elettronica certificata alla mail che sarà definita dall'amministrazione comunale.

Nuovo articolo

5.1 Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Claviere, sede municipale di Via Nazionale n.30, entro il 10 maggio ed entro il 10 settembre di ogni anno, il numero di coloro che

hanno pernottato nel corso del periodo antecedente (1°luglio – 31 agosto e 1° dicembre – 30 aprile), nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente mediante procedure informatiche e poste elettronica certificata alla mail che sarà definita dall'amministrazione comunale.

5.2 Tutte le strutture ricettive per le quali trova applicazione l'imposta di soggiorno, possono inserire tutti i dati relativi all'imposta (presenze, pernottamenti, esenzioni ...) direttamente nel programma di gestione dell'imposta fornito dal Comune. Per le strutture ricettive che utilizzano un proprio gestionale, i dati relativi alle presenze, pernottamenti ... vengono inseriti e collegati al programma fornito dal Comune, dal gestore, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento in cui trova applicazione l'imposta (es.5 gennaio per il mese di dicembre ecc..);

5.3 Le strutture ricettive che utilizzano il programma per la gestione dell'imposta fornito dal Comune, così come meglio indicato nel comma precedente, avranno diritto ad un rimborso spese del 4% da calcolarsi sull'importo riscosso;"

Articolo 6

Versamenti

6.1 I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e ad successivo versamento al comune di Claviere.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindi giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Claviere;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15 maggio, per il periodo 1° dicembre – 30 aprile, ed entro il 15 settembre di ogni anno, per il periodo 1° luglio – 31 agosto:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Claviere;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Comma nuovo da inserire

6.3 I soggetti indicati nell'art. 2 commi 1 e 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.

7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

NUOVI COMMA

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9

Riscossione coattiva

9.1 Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,

Articolo 10

Rimborsi

10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro.

Articolo 11

11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 12

Disposizioni transitorie

12.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012.

12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.

12.3 E' costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dal locale consorzio turistico e dall'associazione albergatori, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, indicare le modalità di riscossione del tributo da parte degli albergatori anche con riferimento alle funzioni di responsabile di imposta e proporre eventuali modifiche in merito, nonché al fine di individuare procedure semplificate per il versamento dell'imposta.

Nuovo comma

12.4 Qualora la Regione Piemonte, con l'approvazione del regolamento di attuazione della L.R.13/2017, adotti delle disposizioni relative alle locazioni brevi incompatibili con quanto indicato nel presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni indicate nella normativa regionale.